

Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 29

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

<<a bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;>>.

(1)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, c. 2, lett. d) della L.R. 12/2002.

Art. 30

(Modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 le parole <<Commissione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Giunta regionale, su

proposta della Commissione regionale>>.